

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GEMALTO S.P.A.

1. GENERALE

- 1.1** Gemalto S.P.A. ("GEMALTO") è una società costituita ed esistente secondo il diritto italiano. Le presenti Condizioni Generali di Vendita GEMALTO (le "Condizioni") si applicano ai prodotti ed ai relativi servizi (qui di seguito congiuntamente i "Prodotti") fabbricati da GEMALTO e/o forniti da GEMALTO ad un cliente ("Acquirente"). Qualunque proposta o forma di proposta (la "Proposta") in qualunque modo presentata da GEMALTO all'Acquirente per i propri Prodotti sarà regolata dalle presenti Condizioni che, salvo quanto diversamente stabilito per iscritto, prevarranno in caso di discrepanza con qualunque altro accordo, scritto od orale, intervenuto tra GEMALTO e l'Acquirente.
- 1.2** La Proposta inviata all'Acquirente insieme alle presenti Condizioni, che può contenere, tra l'altro, documenti commerciali tecnici e finanziari, sarà valida per un periodo di trenta (30) giorni dalla data della sua emissione, salvo proroga da parte di GEMALTO a mezzo di comunicazione scritta all'Acquirente.
- 1.3** L'accettazione scritta della Proposta da parte dell'Acquirente e/o la presentazione di un ordine scritto da parte dell'Acquirente ("Ordine") saranno considerati come una incondizionata e irrevocabile accettazione da parte dell'Acquirente delle presenti Condizioni e una rinuncia dell'Acquirente ai propri termini e Condizioni d'acquisto o di ogni altro documento simile.
- 1.4** La Proposta può essere soggetta a modifiche e revoca a mezzo di comunicazione scritta da parte di GEMALTO all'Acquirente in qualunque momento fino a che il relativo contratto ("Contratto") sia stato sottoscritto dai legali rappresentanti di GEMALTO e dell'Acquirente.
- 1.5** Se l'Acquirente accetta la Proposta proponendo aggiunte o modifiche, tale accettazione è considerata una nuova offerta da parte dell'Acquirente. Qualunque nuova offerta sarà vincolante per GEMALTO se e nella misura in cui sia accettata per iscritto da GEMALTO. Anche se l'Ordine non è stato preceduto da una Proposta, il Contratto non sarà considerato vincolante salvo che l'Acquirente abbia ricevuto accettazione scritta dell'Ordine da parte di GEMALTO, e dove applicabile, accettazione delle aggiunte e delle modifiche ("Accettazione dell'Ordine"). Nel caso di discordanza tra l'Ordine e l'Accettazione dell'Ordine, l'Accettazione dell'Ordine dovrà prevalere e determinerà i termini del Contratto. Nessun Ordine può essere cancellato o modificato dopo la data di emissione dell'Accettazione dell'Ordine, salvo previa autorizzazione scritta da parte di GEMALTO e a condizione che ogni costo derivante sia a carico dell'Acquirente.
- 1.6** Il Contratto sarà costituito da:
- Un contratto firmato da entrambe le parti e/o l'Ordine e la relativa Accettazione dell'Ordine concordati dalle parti, compresa, a seconda del caso, ogni specifica e/o speciale condizione complementare di vendita;
 - Le presenti Condizioni, che formano parte integrante del Contratto.
- 1.7** Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti per quanto riguarda il suo oggetto e sostituisce tutti le intese e gli accordi precedenti (siano essi orali, scritti o in qualsiasi altra forma) intercorsi tra le parti.

2. DOCUMENTAZIONE

- 2.1** Il peso, le dimensioni, la misura, la prestazione e le altre specifiche dei Prodotti indicate nella documentazione tecnica o commerciale (la "Documentazione") di GEMALTO hanno carattere indicativo e non sono contrattualmente vincolanti in assenza di espressa indicazione in tal senso da parte di GEMALTO nell'Accettazione dell'Ordine e/o nel Contratto.
- 2.2** La Documentazione fornita all'Acquirente rimane di esclusiva proprietà di GEMALTO e non può essere comunicata, copiata o riprodotta da parte dell'Acquirente senza la previa autorizzazione scritta di GEMALTO.
- 2.3** Fermo restando quanto stabilito nel Contratto, all'Acquirente viene concesso un diritto non esclusivo e non trasferibile per utilizzare la Documentazione. L'Acquirente accetta di limitare l'accesso alla Documentazione a quei dipendenti che richiedono tale accesso al fine di utilizzare i Prodotti. L'Acquirente non renderà disponibile e non diffonderà alcuna informazione riguardante la Documentazione ad alcuna parte senza il previo consenso scritto di GEMALTO. Le obbligazioni espresse in questa clausola rimarranno vincolanti per l'Acquirente anche dopo la conclusione naturale o la risoluzione del Contratto. L'Acquirente, per mantenere la riservatezza sulla Documentazione, dovrà adottare le stesse misure adottate per proteggere le informazioni di sua proprietà.

3. CONDIZIONI DI VENDITA

- 3.1** La quantità minima di ciascun Ordine o Contratto dovrà essere di duecento (200) Prodotti, mille (1000), in caso di carte, ed il prezzo minimo per ogni partita di un dato Prodotto da consegnare in base all'Ordine o al Contratto dovrà essere di duemila euro (EUR 2.000).
- 3.2** Salvo quanto diversamente stabilito per iscritto, tutte le vendite dei Prodotti tra le parti sono considerate concluse "Franco Fabbrica" nei locali di GEMALTO come ulteriormente specificato nell'Accettazione dell'Ordine e/o nel Contratto.
- 3.3** Il termine "Franco Fabbrica" o qualunque altro termine utilizzato per definire le condizioni di vendita inserite nel Contratto dovrà essere interpretato in conformità con gli INCOTERMS 2000 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale.
- 3.4** La realizzazione da parte di GEMALTO di operazioni richieste dall'Acquirente, che siano diverse da quelle previste dalle condizioni di vendita stabilite nel Contratto, non dovranno in alcun modo modificare sia il tipo di vendita che il contenuto del Contratto: la richiesta dell'Acquirente di effettuare tali operazioni implica necessariamente che GEMALTO opererà in nome e per conto dell'Acquirente. Tali operazioni e i costi derivanti saranno fatturati separatamente all'Acquirente che accetta di pagare GEMALTO al ricevimento della relativa fattura. In particolare, nel caso di vendita "Franco Fabbrica, GEMALTO resterà estranea al contratto di trasporto anche quando dovesse assistere, in qualunque maniera, le attività di carico o stoccaggio per facilitare il compito del vettore.

4. CONSEGNA

- 41 Salvo quanto diversamente stabilito nell'Accettazione dell'Ordine e/o nel Contratto o altrimenti concordato per iscritto, il piano di consegna dovrà essere calcolato dall'ultima delle seguenti date:
Ricevimento da parte di GEMALTO di tutte le informazioni e dati necessari per l'espletamento dell'Ordine;
In conformità con quanto stabilito nell'articolo 7.1 che segue, attuazione del finanziamento, al momento della:
- Ricezione da parte di GEMALTO di un pagamento anticipato per l'Ordine, e, a seconda dei casi,
 - Notifica a GEMALTO dell'apertura della Lettera di Credito e accettazione dei suoi termini da parte di GEMALTO, Ottenimento di qualunque licenza o altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'importazione o l'esportazione dei Prodotti.
- 42 Prima della consegna, i Prodotti saranno conservati, imballati o realizzati in conformità con gli usuali standard di GEMALTO.
- 4.3 I Prodotti, consegnati in conformità ad un Ordine, sono definitivamente trasferiti e non possono essere restituiti o scambiati salvo diversa disposizione.
- 44 GEMALTO si riserva il diritto di effettuare consegne parziali e/o anticipate con parziale fatturazione del relativo ammontare. In particolare, GEMALTO si riserva il diritto, per ciascun Ordine o Contratto, di consegnare quantità che possono differire da quelle ordinate dall'Acquirente fino ad un Massimo, approssimativamente, dell'otto per cento (8%), e l'Acquirente si impegna a pagare il prezzo corrispondente alla quantità di Prodotti effettivamente consegnata da GEMALTO entro tale tolleranza.
- 45 Per ciascun Ordine di carte, GEMALTO creerà e stamperà colori primari sulle carte stesse in base della bozza (i.e. la versione iniziale delle carte inviata da GEMALTO all'Acquirente in formato elettronico o cartaceo) sottoscritta dall'Acquirente. Tutti gli altri colori saranno creati e stampati in base alle schede di colori disponibili in ciascun sito di produzione GEMALTO. La differenza tra, da un lato, per i colori primari la bozza e per gli altri colori le schede di colori, e, dall'altro lato, i colori stampati sulle carte, dovrà essere misurata con uno "spettrocolorimetro" e non dovrà eccedere +1- 3,5 nel CIE 94 spazio colorimetro (2.1.1) D65/10.
- 46 Se la consegna dei Prodotti o di parte di essi è rinviata su richiesta dell'Acquirente o per qualunque altra ragione non imputabile a GEMALTO, GEMALTO avrà il diritto di conservare i Prodotti od ogni loro parte, a rischio e spese dell'Acquirente. La data di deposito sarà considerata quella di consegna. In questo caso, GEMALTO dovrà emettere e sottoscrivere un certificato di deposito sollevando GEMALTO da ogni responsabilità derivante da tale deposito.

5. TRASFERIMENTO DI RISCHI E TITOLO

- 5.1 I rischi connessi con i Prodotti si trasferiscono all'Acquirente in conformità con quanto previsto negli Incoterm che regolano la loro consegna.
- 5.2 Il titolo sui Prodotti sarà trasferito all'Acquirente al momento della consegna.

6. PREZZO

- 6.1 Salvo quanto diversamente stabilito nell'Accettazione dell'Ordine, i prezzi per i Prodotti specificati nella Proposta e nell'Accettazione d'Ordine di GEMALTO sono fissi per la durata del Contratto secondo i termini e le condizioni in esso stabiliti.
- 6.2 I prezzi riportati di seguito sono indicati in Euro, che sarà la valuta indicata in fattura e utilizzata per il pagamento.
- 6.3 Tutti i Prezzi dei Prodotti e/o di parte degli stessi, che dovranno essere consegnati da GEMALTO in base al Contratto devono essere intesi "Franco Fabbrica", nei locali di GEMALTO, secondo gli INCOTERMS 2000 della Camera di Commercio Internazionale.
- 6.4 Fermo restando quanto stabilito nei sopra citati INCOTERMS, tutti i prezzi di seguito indicati sono al netto di ogni tassa, dazio doganale, imposta e di qualunque altro onere che sia ad esclusivo carico dell'Acquirente.
- 6.5 Salvo quanto diversamente stabilito nell'Accettazione d'Ordine, tutti i prezzi sono validi per trenta (30) giorni dalla data di loro emissione, salvo proroga da parte di GEMALTO per mezzo di comunicazione scritta all'Acquirente.

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 7.1 Salvo quanto diversamente stabilito nell'Accettazione dell'Ordine, il prezzo del Contratto deve essere pagato nella valuta del paese dove GEMALTO ha la sua sede legale secondo i seguenti termini.

7.1.1 Se l'Acquirente ha la sua sede legale all'interno dell'Area Economica Europea

- Acconto: l'Acquirente deve pagare a GEMALTO un ammontare pari al trenta per cento (30%) del prezzo del Contratto a seguito di emissione da parte di GEMALTO di una nota proforma pari all'ammontare menzionato; detto acconto costituisce una condizione sospensiva per la validità del Contratto e deve essere pagato a mezzo di bonifico bancario diretto.
- Saldo del prezzo: tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico bancario diretto entro trenta (30) giorni dalla data di invio della fattura da parte di GEMALTO.

7.1.2 Se l'Acquirente ha la sua sede legale al di fuori dall'Area Economica Europea

- Acconto: l'Acquirente deve pagare a GEMALTO un ammontare pari al trenta per cento (30%) del prezzo del Contratto a seguito di emissione da parte di GEMALTO di una nota proforma pari all'ammontare menzionato; detto acconto costituisce una condizione sospensiva per la validità del Contratto e deve essere pagato a mezzo di bonifico bancario diretto.
- Saldo del prezzo: tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo di una irrevocabile, trasferibile, divisibile, estendibile e confermata lettera di credito ("Lettera di Credito") che consenta l'inizio di spedizioni parziali, come condizione per la validità del Contratto, a spese dell'Acquirente entro trenta (30) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto. La Lettera di Credito deve essere concessa da un primario istituto bancario dello stato di provenienza dell'Acquirente, notificata, confermata e pagabile a GEMALTO dalla sua banca. Detta Lettera di Credito è valida per il periodo di consegna dei Prodotti e dovrà essere estesa senza

ulteriori istruzioni, per un periodo di tre (3) mesi, su richiesta di GEMALTO al fine di consentire la sua stesura completa. La Lettera di Credito deve essere interpretata secondo le Pratiche Uniformi per le Lettere di Credito della Camera di Commercio Internazionale (UCP 600).

- 7.2 Il pagamento anticipato non deve determinare alcuna riduzione del prezzo da parte di GEMALTO.
- 7.3 Se l'Acquirente omette di effettuare qualunque pagamento alla data di scadenza, fermo restando qualunque altro diritto o azione di GEMALTO, GEMALTO può, entro i limiti di legge, (i) posticipare l'adempimento delle proprie obbligazioni fino al pieno pagamento delle somme dovute (ii) addebitare all'Acquirente gli interessi per gli importi non corrisposti, pari al tasso di interesse di offerta pubblicato dalla Banca Centrale Europea durante la sua più recente operazione di finanziamento maggiorato di sette percentuali l'anno fino al completo pagamento (una parte di un mese è considerata come un mese intero ai fini del calcolo degli interessi (iii) risolvere il Contratto trascorsi sette (7) giorni dall'infruttuosa comunicazione scritta di GEMALTO all'Acquirente.
- 7.4 Nel caso di ritardato pagamento da parte dell'Acquirente, GEMALTO può anche richiedere per ciascuna nuova consegna (indipendentemente dalle condizioni che possono essere state concordate), il pagamento prima della spedizione o sospendere o cancellare ogni Contratto o Ordine in essere senza incorrere in alcuna responsabilità., nel rispetto dei limiti di cui all'art 1229 c.c.
- 7.5 GEMALTO si riserva il diritto di stabilire, in ogni momento, un limite per i crediti in favore dell'Acquirente, e adattare gli applicabili periodi di pagamento di conseguenza.
- 7.6 Nessuno sconto sarà accettato per pagamenti anticipati salvo previo accordo scritto concluso tra le parti.

8. ESAME DI ACCETTAZIONE

- 8.1 Se il Contratto prevede una procedura di accettazione, un test di accettazione deve essere effettuato dopo completamento della fabbricazione e prima della consegna dei Prodotti, presso i locali di GEMALTO, entro un periodo massimo di quindici (15) giorni dalla data di emissione della comunicazione scritta relativa all'esame di accettazione inviata da GEMALTO. Qualunque test di accettazione sarà effettuato a spese dell'Acquirente e condotto in conformità con le procedure standard di GEMALTO in vigore.
- 8.2 L'Acquirente avrà il diritto di prendere parte alla prova di accettazione previa notifica scritta a GEMALTO dei nomi e dati dei propri rappresentanti almeno tre giorni prima della sopra citata data. La mancata partecipazione da parte dell'Acquirente non deve ritardare o impedire l'esecuzione di tale prova di accettazione. GEMALTO può condurre successivamente la prova di accettazione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8.1, i cui termini saranno successivamente considerati adempiuti.
- 8.3 Al completamento della prova di accettazione, GEMALTO dovrà emettere, sottoscrivere e sottoporre alla firma dell'Acquirente una relazione, che deve essere firmata dall'Acquirente non oltre cinque (5) giorni dalla sua presentazione. Se l'Acquirente si rifiuta di sottoscrivere detta relazione, deve informare GEMALTO in forma scritta per provare la non conformità entro cinque giorni. Se l'Acquirente omette di firmare la relazione senza comunicarlo a GEMALTO come sopra indicato, la relazione sottoscritta da GEMALTO ha il medesimo valore ed effetto come se entrambe le parti l'avessero firmata.
- 8.4 Le non conformità evidenziate durante la prova di accettazione. devono essere corrette da GEMALTO entro un termine ragionevole. Le non conformità che non pregiudicandole; caratteristiche funzionali dei Prodotti non costituiscono motivo di rigetto degli stessi. Queste non conformità devono essere corrette da GEMALTO prima della consegna.
- 8.5 Tutte le spese sostenute in virtù delle ispezioni e le spese di Viaggio e di alloggio dei rappresentanti dell'Acquirente sono a carico dell'Acquirente.

9. GARANZIA

- 9.1 GEMALTO garantisce che i Prodotti sono privi di difetti nel materiale e nella lavorazione secondo il normale uso e servizio per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di consegna. L'Acquirente dovrà comunicare per iscritto a GEMALTO la presenza di difetti entro sette (7) giorni dalla loro scoperta, e, la comunicazione dovrà accuratamente descrivere le condizioni a seguito delle quali il difetto è sorto per facilitare l'analisi del difetto stesso. Se i Prodotti presentano difetti, i difetti dei Prodotti restituiti dall'Acquirente devono essere corretti a spese di GEMALTO tramite, a scelta di GEMALTO, riparazione o sostituzione. La proprietà dei Prodotti difettosi sarà trasferita a GEMALTO alla consegna del loro ricambio. I costi di assicurazione e di trasporto per le parti difettose restituite a GEMALTO sono a carico dell'Acquirente e i costi di assicurazione e trasporto per le parti sostituite o riparate da GEMALTO saranno a carico di GEMALTO. Per i Prodotti che sono stati sostituiti o riparati da GEMALTO, GEMALTO avrà la stessa responsabilità prevista dall'Articolo 9.1. I prodotti sono forniti "così come sono" e la presente garanzia di GEMALTO è strettamente limitata alla riparazione o sostituzione delle parti difettose. La garanzia di cui sopra si applica solo in quanto i Prodotti siano stati utilizzati e mantenuti nel rispetto delle istruzioni per l'uso di GEMALTO. Questa garanzia non si applica ad oggetti consumabili ed estensibili (come batterie, fusibili, ecc) e ai difetti derivanti da o connessi con il mancato utilizzo e mantenimento dei Prodotti da parte dell'Acquirente nel rispetto dei documenti e specifiche di GEMALTO e, in generale, con le pratiche standard delle operazioni, e non saranno applicabili ai difetti derivanti da o connessi con (i) qualsiasi combinazione dei Prodotti con attrezzature, materiale, prodotti o sistemi non approvati o non specificatamente raccomandati da GEMALTO, (ii) o ogni Modifica dei Prodotti effettuata da soggetti che non siano GEMALTO, (iii) o ogni incidente, atto di vandalismo o negligenza, errore di trattamento che causa un danno ai Prodotti, (iv) o normale deterioramento, (v) o installazione, manutenzione o conservazione difettosa, (vi) manutenzione tecnica o interventi sui Prodotti diversi da quelli ritenuti necessari da GEMALTO. Per i Prodotti rivenduti "così come sono" e per i componenti che GEMALTO acquista dai fornitori, la garanzia di GEMALTO è strettamente limitata ai termini concessi a GEMALTO dai propri fornitori.
- 9.2 GEMALTO non garantisce che i Prodotti resisteranno a tutti i possibili attacchi e non incorrerà e declina qualsiasi responsabilità a riguardo. Anche se ciascun Prodotto è compatibile con gli standard di sicurezza attualmente in vigore al momento della loro progettazione, l'Acquirente, riconosce che la resistenza dei meccanismi di sicurezza si evolve necessariamente seconda lo stato dell'arte ed in particolare per le emergenze di nuovi attacchi. In nessun caso GEMALTO sarà ritenuta responsabile per azioni o reclami di soggetti terzi e, in particolare, in caso di attacchi contro i sistemi o le attrezzature incorporanti i Prodotti.
- 9.3 La garanzia di cui alla presente clausola e i diritti e i rimedi dell'Acquirente sono esclusivi e l'Acquirente dichiara espressamente di rinunciare alle altre garanzie, diritti o rimedi, previsti per legge o altrimenti, rispetto a qualunque difetto o carenza dei

Prodotti. In particolare, GEMALTO non garantisce che i Prodotti saranno resistenti ad ogni possibile tentativo di annullare o disattivare le loro funzioni, compresi i loro meccanismi di sicurezza, e GEMALTO non incorre in, e declina, ogni responsabilità a riguardo. Le clausole di cui al presente articolo ai punti 9.1, 9.2, 9.3 devono intendersi previste nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1229 c.c.

10. RESPONSABILITA'

10.1 GEMALTO o i suoi fornitori, agenti o distributori non sono in nessun caso responsabili, nella misura massima consentita dalla legge, nei confronti dell'Acquirente, i suoi funzionari, agenti, dipendenti, successori e/o assegnatari per qualunque danno incidentale, consequenziale, speciali o indiretto di qualsiasi tipo o natura derivante o connesso con il Contratto, incluso ma non limitato a qualunque perdita, costo, danno o perdita di guadagno, perdita di profitto o perdita di utilizzo, sostenuta o sofferta dall'Acquirente o da terzi risultante da un difetto, violazione o presunta violazione, incidente, carenza dei Prodotti o mancata prestazione secondo quanto stabilito nel Contratto. L'Acquirente dovrà difendere, indennizzare e tenere GEMALTO manlevata da e contro ogni richiesta basata su tali danni, perdite o costi.

GEMALTO non sarà in alcun caso responsabile; nei confronti dell'Acquirente per alcun danno risultante o derivante da un utilizzo illegale e/o fraudolento dei Prodotti, da parte, dell'Acquirente, terze parti o da parte di un utilizzatore finale.

10.2 Quanto sopra non pregiudica il diritto dell'Acquirente di pretendere da GEMALTO il risarcimento dei danni sofferti dall'Acquirente derivanti direttamente dall' inadempimento, non corretto adempimento o mancato adempimento dei doveri e/o obbligazioni di GEMALTO in base al Contratto, stabilito, comunque, che la responsabilità aggregata di GEMALTO o dei suoi fornitori, agenti o distributori a ciò connessa non dovrà essere superiore (i) al prezzo dell'Ordine che ha dato luogo alla richiesta o (ii) al prezzo totale effettivamente pagato a GEMALTO in base al Contratto durante i sei (6) mesi precedenti l'evento che ha determinato la richiesta di risarcimento danni da parte dell'Acquirente, qualunque sia la minore.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 GEMALTO non sarà considerata inadempiente se la prestazione di ogni sua obbligazione prevista nel Contratto viene eseguita completamente o parzialmente in ritardo o se è impedita da cause di Forza Maggiore.

11.2 "Forza Maggiore" significa ogni evento al di fuori del ragionevole controllo di GEMALTO come, senza limitazione: decisioni governative, embargo, guerra, ostilità, attacchi nemici, attacco terroristico in qualsiasi parte del mondo, stati di agitazione collettiva, sabotaggio, incendio, alluvione, esplosione, epidemia, restrizioni di quarantena, disordini nelle forniture operate da fonti normalmente affidabili (incluso, senza limitazioni, elettricità, acqua, carburante e simili), sciopero (sia di GEMALTO sia dei suoi fornitori o subappaltatori), blocchi e agitazioni sindacali, ritardi da parte dei fornitori o subappaltatori in caso di un evento di forza maggiore come qui definito.

11.3 Nel caso di un evento di Forza Maggiore, GEMALTO dovrà darne comunicazione all'Acquirente e i tempi previsti per l'adempimento del contratto saranno automaticamente prorogati per il periodo di tempo ragionevolmente necessario per GEMALTO per far fronte alle conseguenze di tale evento.

11.4 Se l'adempimento, totale o parziale, da parte di GEMALTO delle proprie obbligazioni è in tutto o in parte ritardato o impedito da ragioni di Forza Maggiore per un periodo superiore a tre (3) mesi, GEMALTO può, in qualunque momento senza alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente, richiedere la risoluzione del Contratto o parte di esso. Le parti, quindi, proveranno a definire un accordo di liquidazione, in mancanza, del quale troveranno applicazione le previsioni dell'Articolo 15. Un evento di Forza Maggiore, tuttavia, non deve impedire o ritardare il pagamento di ogni somma dovuta da una delle Parti.

12. RIESPORTAZIONE

Se i Prodotti sono soggetti a restrizioni di esportazione, l'Acquirente si impegna a non vendere, dare o consegnare a soggetti terzi, a qualunque condizione, con o senza corrispettivo, temporaneamente o definitivamente, i Prodotti (incluse forniture e ricambi consegnati in connessione con il supporto post-vendita), documentazione, manuali operativi e di informazione in qualsiasi modo connessi ai Prodotti, senza il previo consenso scritto di GEMALTO e/o delle autorità competenti.

13. PROPRIETA' INTELLETTUALE, RISERVATEZZA E VIOLAZIONE DEI DIRITTI IP

13.1 Le informazioni e i dati (qui di seguito "Informazioni") contenuti in ogni documento o supporto delle informazioni fornite da GEMALTO secondo la Proposta o il Contratto rimangono di esclusiva proprietà di GEMALTO insieme a tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi, ma non limitato a, brevetti, copyright, marchi, progetti) ad esso allegati. Nessun diritto, titolo o interesse nei nomi, marchi, segreti commerciali, brevetti, brevetti pendenti, capacità, copyright ed altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti è pertanto trasferito all'Acquirente in base al Contratto. In particolare, nella misura in cui il software è incluso nel Prodotto, la vendita di questi prodotti non costituisce il trasferimento di titoli o diritti di proprietà di questo software all'Acquirente, ma, soggetto a quanto di seguito stabilito, implica solo una licenza non esclusiva e non trasferibile all'Acquirente in base ai diritti di proprietà intellettuale di GEMALTO (i) per l'uso di questo software in combinato e come incorporato nei Prodotti come forniti da GEMALTO, e l'uso di questo Prodotto in combinato con i Prodotti dell'Acquirente, se e nella misura in cui da violazione, dei diritti di proprietà intellettuale di GEMALTO risulta necessariamente dall'applicazione di uno o più Prodotti.

L'Acquirente non deve fare un utilizzo delle Informazioni diverso da quello previsto nel Contratto o, a seconda dei casi, installare, operare e/o mantenere i Prodotti. GEMALTO conserva e conserverà la proprietà di tutte le invenzioni, progetti e processi sviluppati prima o durante l'esecuzione di ogni Contratto da questo risultante.

13.2 L'Acquirente dovrà mantenere le Informazioni assolutamente confidenziali e non dovrà diffondere alcuna delle Informazioni a persone che non siano i dipendenti dell'Acquirente che necessitano di conoscere tali Informazioni per le finalità di cui all'Articolo 13.1. Ogni altra diffusione di informazioni sarà possibile previa autorizzazione scritta da parte di GEMALTO.

13.3 GEMALTO dovrà tenere indenne, protetto e manlevato l'Acquirente contro tutte le richieste, costi, spese o responsabilità derivanti

direttamente da una presunta o effettiva violazione di brevetto, copyright, segreto commerciale nel paese dell'Acquirente come conseguenza dell'uso da parte dell'Acquirente dei Prodotti nel rispetto delle loro specificazioni tecniche, stabilito che l'Acquirente deve prontamente comunicare in forma scritta a GEMALTO ogni richiesta, che nessuna richiesta può essere avanzata dopo il periodo di tre (3) anni dalla data di consegna del Prodotto che ha dato luogo alla richiesta, che l'Acquirente fornisce tutte le informazioni e assistenza richieste da GEMALTO riguardanti il reclamo o l'azione, che l'Acquirente dovrà dare a GEMALTO l'opportunità di difendersi e di raggiungere un accordo transattivo con responsabilità a carico di GEMALTO in qualunque causa e che l'Acquirente dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ammissione, dichiarazione o accordo con terze parti in conseguenza dalla richiesta.

I precedenti obblighi di tenere indenne, proteggere e indennizzare l'Acquirente non operano per i prodotti per i quali GEMALTO non ha ricevuto una simile garanzia dai propri fornitori e neanche per ogni presunta infrazione o infrazione che sia dovuta o basata su (a) associazione o combinazione dei Prodotti con altro articolo, software, hardware, apparecchio o dispositivo, e/o (b) ogni altra alterazione o modifica dei Prodotti che non sia stata eseguita da GEMALTO o che è basata su un progetto fornito dall'Acquirente.

13.4 Se un tribunale o un arbitro stabiliscono, in via definitiva, che non vi è stata violazione di brevetto o se GEMALTO ritiene che i Prodotti potrebbero essere oggetto di una azione per violazione, GEMALTO può scegliere a sua discrezione una delle seguenti soluzioni:

- ottenere il diritto per l'Acquirente di continuare ad utilizzare i Prodotti,

- sostituire i Prodotti in violazione con prodotti equivalenti,

- modificare i Prodotti eliminando la violazione.

13.5 Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, quanto precede rappresenta l'intera responsabilità e garanzia di GEMALTO rispetto alle violazioni di qualunque brevetto, copyright, marchio o segreto o di ogni diritto di proprietà intellettuale dei Prodotti o di parte di essi.

13.6 L'Acquirente, da parte sua, garantisce che ogni design e/o istruzione da lui data o fornita non dovrà essere tale da determinare la violazione da parte di GEMALTO di diritti di proprietà intellettuale nell'esecuzione del Contratto. L'Acquirente dovrà, a tale riguardo, proteggere e tenere manlevato GEMALTO nello stesso modo previsto agli articoli 13.3 e 13.4.

14. RIFIUTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

14.1 Ai sensi della Direttiva 2002/196/CE-sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), della Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione nell'uso di certe sostanze dannose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) ed ai sensi della legislazione e/o regolamentazione applicabile ai trasporti nazionali, il finanziamento della gestione dei WEEE può essere trasferito dal produttore agli utenti.

14.2 Salvo quanto diversamente stabilito per iscritto tra le Parti, l'Acquirente accetta questo onere e dovrà pertanto: Essere responsabile del finanziamento della raccolta, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento ecologicamente corretto di (i) tutti i WEEE derivanti dai Prodotti e (ii) tutti i WEEE derivanti da prodotti già presenti sul mercato alla data del 13 Agosto 2005 nel caso in cui tali prodotti debbano essere sostituiti dai Prodotti e tali prodotti siano di un genere equivalente e svolgano le stesse funzioni dei Prodotti;
- Rispettare tutti gli ulteriori obblighi imposti agli Utenti dalla regolamentazione WEEE in virtù dell'accettazione da parte dell'Acquirente della responsabilità prevista all'articolo 14.2.

14.3 Le sopra citate obbligazioni si trasferiranno da successivi acquirenti professionali all'utilizzatore finale dei WEEE, sempre sotto la responsabilità dell'Acquirente. Il mancato rispetto da parte dell'Acquirente degli obblighi sopra menzionati può determinare l'applicazione di sanzioni penali, come previsto dalla legislazione e/o regolamentazione nazionale applicabile in materia di trasporti.

15. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La Proposta e il Contratto sono disciplinati dal diritto italiano. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per le Vendite Internazionali dei Beni (1980) è espressamente esclusa.

Il Tribunale di Milano (Italia) sarà esclusivamente competente per risolvere tutte le controversie insorte tra le Parti derivanti o connesse con l'esistenza, la validità, l'adempimento e/o la risoluzione della Proposta o del Contratto, che le Parti non sono in grado di risolvere in via amichevole.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO

Né GEMALTO né l'Acquirente, senza il preventivo espresso consenso scritto dell'altra parte (il consenso non può essere irragionevolmente negato) possono cedere il Contratto o parte di esso a soggetti terzi, con la sola eccezione che GEMALTO può cedere il Contratto o parte di esso a: (i) qualsiasi società affiliata e controllata ed, in particolare, somme dovute a GEMALTO in base al Contratto; (ii) qualunque soggetto terzo nell'ambito di una fusione, vendita di sostanzialmente tutte le attività di GEMALTO o cambio di controllo.
